

Eventuale integrazione dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario che potrebbe comprendere, tra le altre, le incompatibilità riguardanti la partecipazione di magistrati a commissioni o collegi dotati di competenza in materia di appalti pubblici, di collaudo di opere pubbliche ecc..

(Deliberazione del 18 aprile 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 aprile 2001, ha approvato la seguente deliberazione:

“In data 8 giugno 1999 il cons. Mattone ha sollecitato l'apertura di una pratica al fine di valutare una eventuale integrazione dell'art. 16 dell'Ordinamento Giudiziario, dopo che nel corso dell'Assemblea plenaria del 19 maggio 1999 si era ampiamente dibattuto sulla opportunità di autorizzare un incarico extragiudiziario previsto dall'art. 14 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203.

La disposizione del citato articolo prevede che sia un magistrato, ordinario od amministrativo, a presiedere il "collegio degli ispettori" nominato per "verificare la correttezza della procedura di appalto" e per "acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso".

In presenza di perplessità sollevate in ordine all'opportunità che un giudice ordinario partecipi ad organismi di tipo amministrativo, la cui attività potrebbe avere delle ricadute sul piano penale, interferendo eventualmente con le funzioni giudiziarie svolte dal medesimo magistrato, era sembrata opportuna l'apertura di una pratica al fine di valutare una eventuale integrazione dell'art. 16 dell'Ordinamento Giudiziario, il quale, accanto alle incompatibilità già previste, potesse comprendere anche quella riguardante la partecipazione di magistrati a commissioni o collegi dotati di competenza in materia di appalti pubblici, di collaudo di opere pubbliche.

Sul punto, l'Ufficio Studi ha reso una dettagliata relazione avente ad oggetto gli orientamenti della giustizia amministrativa in tema di incarichi extragiudiziari, le decisioni consiliari assunte in ordine alla necessità dell'autorizzazione per lo svolgimento di simili incarichi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 224/1999, le prospettive di riforma della normativa vigente. Il parere, che si allega, costituisce parte integrante della presente proposta (all. n. 1).

Tanto premesso, la Commissione ritiene oggi superflua una risoluzione tendente a stimolare una eventuale integrazione dell'art. 16 dell'Ordinamento Giudiziario, per le seguenti ragioni:

1. La specifica materia è stata in parte rivisitata dal D.P.R. n. 554/1999, avente ad oggetto il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994, la cui emanazione ha precluso la possibilità della partecipazione di magistrati ordinari ai collegi arbitrali costituiti per la soluzione delle controversie in materia di appalti pubblici.
2. La risoluzione qui invocata costituirebbe un duplicato del parere, già espresso in data 18 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 10 della legge istitutiva, sul disegno di legge d'iniziativa governativa, recante il n. 1247/S 5115/C. In quella occasione, il Consiglio Superiore ha rilevato che la previsione di un divieto per incarichi di partecipazione ad arbitrati ed a commissioni di collaudo non comporta, in ragione delle note posizioni del Consiglio Superiore e della magistratura associata, la necessità di alcuna riflessione, se non per esprimere un sintetico plauso alla scelta del progetto (all. n. 2 - *omissis*).
3. D'altro canto, il Consiglio Superiore, conformemente a tale indirizzo rigoristico, ha variamente respinto altre analoghe istanze di magistrati ordinari, pervenute successivamente alla richiesta del consigliere Mattone (v., in particolare, provvedimenti in data 5 luglio 2000, 13 settembre 2000 e 13 dicembre 2000), sempre riaffermando il principio generale, posto a difesa dei valori dell'indipendenza e di imparzialità del magistrato, secondo cui è inopportuno che magistrati, i quali prestino servizio nel medesimo territorio, partecipino ad organi o collegi, cui siano devolute "materie che potrebbero eventualmente assumere rilevanza sul piano giudiziario".

Per le esposte ragioni, il Consiglio delibera non esservi luogo, allo stato, per assumere

ulteriori iniziative in ordine all'eventuale integrazione dell'art. 16 dell'Ordinamento Giudiziario".

ALLEGATO

Parere n. 284/99 dell'Ufficio Studi e Documentazione

I.- Premessa

La Sesta Commissione ha deliberato, nella seduta del 17 giugno 1999, di richiedere a quest'Ufficio Studi una dettagliata relazione su quanto indicato in oggetto, secondo la sollecitazione contenuta nella nota del consigliere dott. Mattone, diretta al Comitato di presidenza: il consigliere dott. Mattone ha sollecitato l'apertura di una pratica al fine di valutare una eventuale integrazione dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, dopo che nel corso dell'Assemblea plenaria del 19 maggio u. s. si è ampiamente dibattuto sulla opportunità di autorizzare un incarico extragiudiziario previsto dall'art. 14 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203. La disposizione del citato articolo prevede che sia un magistrato, ordinario od amministrativo, a presiedere il "collegio degli ispettori" nominato per "*verificare la correttezza delle procedure di appalto*" e per "*acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso*".

II.- Osservazioni dell'Ufficio Studi

2.1. Premessa.

Il dibattito consiliare, che ha dato lo spunto per la proposizione della questione in oggetto indicata, ha avuto riguardo alla richiesta di autorizzazione per l'incarico di presidente del collegio degli ispettori, nominato dal Prefetto della provincia di Messina al fine di verificare la correttezza della procedura di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Capo D'Orlando. E' stato rilevato che in passato il C.S.M. ha manifestato molta prudenza nel valutare la possibilità di autorizzare la partecipazione di magistrati ad organismi di tipo amministrativo, partecipazione che potrebbe risolversi in nulla più che "*un orpello di legittimità per organismi delicatissimi, mettendo in tal modo a repentaglio il principio della divisione dei poteri, quando non vi è alcuna necessità che un'attività amministrativa venga espletata da magistrati ordinari o amministrativi*"⁽¹⁾

Su questa falsa riga si è osservato che con la previsione della presenza di magistrati in strutture di tipo amministrativo si persegue l'obiettivo di "*offrire un avallo preventivo e lanciare un messaggio a chi deve poi effettuare il controllo di legalità degli atti*"⁽²⁾: al contempo però si è detto che il C.S.M. non può disapplicare la legge allorché non ne condivide le finalità politiche, dovendo favorire la composizione del collegio ispettivo, previsto dal Legislatore. E' stato infine evidenziato che, pur nel rispetto necessario delle disposizioni legislative vigenti, occorre tener conto di un altro comando di legge, che vuole che nessun incarico possa essere espletato senza l'autorizzazione consiliare, residuando così uno spazio per l'esercizio del potere discrezionale dell'organo di autogoverno, che esclude la doverosità dell'autorizzazione: se così non fosse, il legislatore si sarebbe espresso "*in termini più cogenti, aprendo peraltro paradossalmente la strada ad uno svuotamento, attraverso il proliferare di incarichi amministrativi obbligatori, delle garanzie previste dall'art. 107 della Costituzione*"⁽³⁾

¹Verbale della seduta plenaria del 19 maggio 1999 Ant., pag.5..

²Verbale della seduta plenaria del 19 maggio 1999 Ant., pag. 6.

³Verbale della seduta plenaria del 19 maggio 1999 Ant, pag. 13.

2.2. Gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa in tema di incarichi extragiudiziari di partecipazione a commissioni di collaudo.

Il Consiglio di Stato è intervenuto nella vicenda della composizione delle commissioni di collaudo, e specificamente in ordine alla partecipazione di magistrati ordinari, in occasione degli atti di nomina adottati dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate in attuazione della L. 19 maggio 1981, n. 219: il C.S.M. aveva negato l'autorizzazione ex art. 16 ord. giud. allo svolgimento degli incarichi di componente delle commissioni di collaudo, alla cui nomina aveva provveduto il Commissario straordinario, ed il T.A.R. Campania aveva accolto i ricorsi dei magistrati interessati, evidenziando che le ordinanze del Commissario straordinario hanno natura di "*fonte dell'ordinamento, di legge anche se in senso materiale*", sicché non è "*necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio superiore della Magistratura*"⁴

Argomentava il T.A.R. che la norma di cui all'art. 16 ord. giud., come modificata dall'art. 14 L. 2 aprile 1979, n. 97, descrive le attività comunque consentite, che non postulano la necessità di una autorizzazione consiliare, e che si individuano in quelle "*espressamente conferite dalla legge ai magistrati, secondo l'interpretazione datane dal Consiglio superiore della magistratura con la circolare 13 ottobre 1979*"⁽⁵⁾: le ordinanze commissariali, aventi natura di fonte primaria, precisavano che gli incarichi comportavano l'esercizio di pubbliche funzioni senza l'obbligo di preventive autorizzazioni. Tanto premesso si escludeva la necessità di preventiva autorizzazione, posto che "di fronte ad un'esigenza di pubblica funzione.....non potrebbe trovare ingresso una valutazione di compatibilità o di opportunità con riguardo alle singole persone nominate, essendo tale valutazione compiuta direttamente dalla norma e non altrimenti sindacabile"⁽⁶⁾. Si concludeva infine osservando che le eventuali incompatibilità sul piano personale avrebbero potuto trovare soluzione secondo le regole dell'astensione dalla funzione giurisdizionale, "*che non chiede di essere sollecitata o resa obbligatoria dall'organo di autogoverno, essendo affidata alla responsabilità del giudice, come proiezione dell'indipendenza garantita dalla Costituzione*"⁽⁷⁾. In sede di appello, proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio di Stato⁽⁸⁾ ha affermato che l'ampio e generale riferimento agli <<incarichi di qualsiasi specie>>, contenuto nella disposizione di cui all'art. 16 ord. giud., nel testo determinato dall'art. 14 della L. 2 aprile 1979, n. 97, implica la necessità dell'autorizzazione consiliare anche per gli incarichi di componente delle commissioni di collaudo delle opere pubbliche. Precisa poi che la menzionata novella del 1979 fa riferimento agli incarichi legittimamente conferiti ed

⁴T.A.R. per la Campania, sez. I, sentenza 9 aprile 1987, n. 175; Alemi e altri c. C.S.M., in Il Foro it., 1989, parte III, c. 119 e 120..

⁵T.A.R. per la Campania, cit. alla nota 4, c. 121.

⁶T.A.R. per la Campania, cit. alla nota 4, c. 121.

⁷T.A.R. per la Campania, cit. alla nota 4, c. 121.

⁸Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 6 maggio 1992, n. 503; Ministero di Grazia e Giustizia ed altro c. Alemi ed altri, in Consiglio di Stato, 1992, pag. 694 e ss.. Nello stesso senso anche Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 220; C.S.M., Golia, in Giust. Civ., 1992, pag. 1376 e ss. .

astrattamente compatibili con lo *status* di magistrato e non ad incarichi vietati o comunque strutturalmente incompatibili, in relazione ai quali "*il problema dell'autorizzazione neppure si pone*"⁽⁹⁾: l'accettazione di un incarico da parte di un magistrato postula l'esistenza di due condizioni, l'una che si tratti di incarico per l'ordinamento compatibile con lo *status* di magistrato, l'altra che vi sia in concreto l'autorizzazione dell'organo di autogoverno. Quest'ultima condizione è subordinata alla prima, perché nessuna autorizzazione può giustificare l'assunzione di incarichi che siano assolutamente incompatibili, ma al contempo "*il fatto che l'ordinamento qualifichi l'incarico come compatibile..... non è una ragione sufficiente per escludere che il C.S.M. possa negare l'autorizzazione*"⁽¹⁰⁾. Pur ammessa argomentativamente la potestà del Commissario straordinario di emanare atti paranormativi con effetti in senso lato derogatori in riguardo a disposizioni di legge, il Consiglio di Stato rileva che detta funzione non può essere esercitata al di fuori della materia di stretta competenza del Commissario straordinario e che, al più, "*si potrebbe anche dire che la regola secondo cui i magistrati non possono assumere incarichi extragiudiziari senza l'autorizzazione del C.S.M., siccome strettamente ordinata alla tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice, nonché alla funzionalità dell'apparato giudiziario, rientra fra quei principi generali dell'ordinamento che il Commissario è comunque tenuto a rispettare*"⁽¹¹⁾. Il vero è che l'ordinanza del Commissario è compatibile con la norma che prescrive la necessità dell'autorizzazione consiliare, avendo solo la funzione di chiarire che gli incarichi in questione non sono incompatibili con lo *status* di magistrato; del resto, l'ordinanza stessa specifica che ciascun incaricato ha facoltà di accettare o meno e così tiene conto dell'eventualità che l'accettazione non intervenga, poco importando in questa prospettiva che tanto dipenda da una libera determinazione dell'interessato o dalla mancanza della necessaria autorizzazione. Ed anche l'osservazione che la circolare consiliare dispensi dall'autorizzazione gli incarichi previsti direttamente dalla legge non coglie nel segno, dal momento che la circolare "*intende riferirsi a previsioni normative ben più ristrette e specifiche che non quelle con le quali si dispone, genericamente, che un certo incarico è conferibile a magistrati*": a titolo esemplificativo "*basta ricordare che si intendono pacificamente soggetti all'autorizzazione del C.S.M. gli incarichi di presidente o componente delle Commissioni tributarie.....*"⁽¹²⁾.

2.3. Le decisioni consiliari sulla necessità della autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

In occasione della revoca della richiesta di autorizzazione ad assumere l'incarico di componente della Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi popolari nel Comune di Napoli, l'organo di autogoverno, con deliberazione del 19 giugno 1984, ha affermato che la predetta revoca si fondava su un assunto errato, e cioè che non fosse necessaria l'autorizzazione in riguardo ad attività espressamente riservate dalla legge ai magistrati, dal momento che la legge non guarda esclusivamente ai magistrati in servizio, limitandosi ad indicarli, unitamente ad altre categorie di funzionari e privati professionisti, come possibili destinatari della nomina, oltre al fatto che "*anche ove si trattasse di incarico obbligatoriamente devoluto a magistrati non verrebbe*

⁹Consiglio di Stato, sent. cit. alla nota 8, pag. 696.

¹⁰Consiglio di Stato, sent. cit. alla nota 8, pag. 697.

¹¹Consiglio di Stato, sent. cit. alla nota 8, pag. 698.

¹²Consiglio di Stato, sent. cit. alla nota 8, pag. 699.

meno il potere - dovere del Consiglio di esercitare il controllo sulla opportunità e sulla correttezza, in concreto, delle singole nomine alla luce dei criteri stabiliti e delle finalità perseguite dalla ricordata circolare, l'intervento del Consiglio dovendo ritenersi escluso solo nell'ipotesi in cui la legge prevede direttamente l'affidamento dell'incarico ad un magistrato specificamente individuato".

A distanza di poco più di un anno il C.S.M. ha ribadito questa interpretazione, rispondendo con la deliberazione del 9 luglio 1985 alla nota del Ministro per la Protezione Civile, diretta ad ottenere un riesame della deliberazione in data 12 febbraio 1985 di rigetto delle istanze di alcuni magistrati di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di componenti delle commissioni di collaudo. L'organo di autogoverno ha così rilevato che l'ordinanza di nomina agli incarichi extragiudiziari non derogava al principio generale, secondo cui tutti gli incarichi legittimi devono essere autorizzati dal C.S.M., e che a tale conseguenza non poteva pervenirsi evidenziando che l'incarico aveva riguardo non a magistrati nominativamente indicati ma a magistrati individuati per l'esercizio pro tempore di determinate funzioni, non trattandosi appunto di una previsione di incarichi di durata illimitata nel tempo. Il C.S.M. ha ritenuto che l'autorizzazione sarebbe stata inopportuna, atteso che l'attività svolta nell'espletamento dell'incarico avrebbe potuto essere soggetta a sindacato dell'autorità giudiziaria e per il coinvolgimento in attività sostanzialmente amministrativa di magistrati con funzioni di grado particolarmente elevato.

2.4. La sentenza n. 224/1999 della Corte Costituzionale.

Con ordinanza del 16 aprile 1997 il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 delle legge regionale n. 25 del 1976, che prevede la nomina di un membro effettivo, chiamato anche alla presidenza, e di uno supplente, nel collegio dei revisori del centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) di Palermo, ad opera delle sezioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, che li scelgono fra i magistrati in servizio presso le stesse. Dopo aver premesso che gli incarichi in questione devono essere conferiti non più dalle sezioni della Corte dei Conti per la Regione Sicilia ma dal Consiglio di presidenza della Corte, il giudice remittente prospetta il contrasto della norma indicata con numerosi precetti costituzionali e dello statuto speciale, perché incide sulla indipendenza e sullo *status* dei magistrati, prevedendo lo svolgimento di un incarico obbligatorio presso un ente regionale: risulterebbero violati i principi di indipendenza della Corte di Conti e dei suoi componenti (art. 100, terzo comma, e 108, secondo comma), il principio di autonomia della magistratura (art. 104, primo comma), di necessario consenso dell'interessato per l'assunzione di funzioni diverse da quelle di istituto (art. 107, primo comma) e di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario e di ordinamento delle magistrature (art. 108, primo comma). La Corte Costituzionale premette che *"occorre...distinguere nettamente fra la disciplina legislativa che determina la possibilità, i limiti, le condizioni e le modalità per l'attribuzione a magistrati (dell'ordine giudiziario o delle magistrature speciali) di incarichi estranei ai loro compiti di istituto, e una disciplina legislativa, che sul presupposto di quella, preveda l'attribuzione a magistrati di determinati incarichi"*. La prima disciplina riguarda lo *status* del magistrato, atteso che i limiti di compatibilità dell'ufficio ricoperto con lo svolgimento e l'assunzione di altri incarichi sono un elemento dello stato giuridico: aggiunge sul punto la Corte che l'assunzione di compiti estranei all'ufficio giudiziario è un dato astrattamente idoneo ad incidere sulla indipendenza ed imparzialità del magistrato, per la possibilità di *"una interferenza diretta fra compiti propri e ulteriori attività svolte..."* e per il fatto che l'attribuzione dell'incarico, o anche solo la possibilità di attribuzione, può tradursi in un indiretto condizionamento del magistrato, in ragione della natura e dei vantaggi ad esso connessi. Con tali premesse la Corte dichiara l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, rilevando che le disposizioni impugnate *"non vanno intese come dirette a prevedere la possibilità o i limiti della attribuzionedi incarichi extraistituzionali, incidendo così sul loro status, ma come dirette a disciplinare l'organizzazione"* dell'ente regionale considerato, *"utilizzando.....la facoltà, discendente dalle norme statali, di conferimento di detti incarichi a magistrati della Corte dei conti, sul presupposto, dunque, e alla condizione che essi risultino attribuibili in base alla normativa concernente il loro status"*. La Corte esclude poi che le norme in esame incidano sulla competenza del Consiglio di presidenza, obbligandolo al conferimento dell'incarico, pena altrimenti l'inoperatività dell'organo interessato, atteso che il magistrato designato non ha l'obbligo di accettare l'incarico

estraneo ai suoi compiti di istituto ed il consiglio di presidenza non ha l'obbligo di conferirlo, conservando *"intatti i suoi poteri - doveri di deliberazione sulla sola base delle norme statali che disciplinano in generale gli incarichi e dei criteri oggettivi che esso deve preventivamente darsi, ai sensi dell'art., 2, comma 3, del D.P.R. n. 388 del 1995"*.

La sentenza, di cui qui si è riassunto il contenuto di interesse, opera una distinzione tra fonti normative, non tanto per il carattere statale o regionale delle stesse, quanto per la materia regolata, ritenendo che le disposizioni, di legislazione necessariamente statale, specificamente dirette a fissare la possibilità, le condizioni e le modalità, oltre che i limiti, degli incarichi extragiudiziari rappresentino il presupposto e la condizione delle norme di volta in volta dirette a regolare la costituzione ed il funzionamento di organismi ed enti, in cui si preveda la partecipazione di magistrati. Sembra allora che la Corte costituzionale individui una relazione di gerarchia logica tra le norme, che ricorre quando *"l'una verte (meta - linguisticamente) sull'altra"*⁽¹³⁾, come ad esempio accade tra norme sanzionatrici e norme di condotta, tra norme abrogatrici e norme abrogate, tra norme che delimitano l'ambito di efficacia di altre norme e queste ultime. La gerarchia logica non riguarda il regime di validità delle norme così sotto ordinate e pertanto non vi sono ostacoli a che una norma successiva, pariordinata sul piano della gerarchia materiale, (che intercorre tra due norme *"allorché una terza norma statuisce che una delle prime due è invalida qualora confligga con l'altra"*⁽¹⁴⁾, deroghi ad essa o la abroghi, ma fin tanto che non intervenga una disciplina della stessa classe di fattispecie, o di alcune fattispecie di quella classe, la norma logicamente sovraordinata vincola gli organi della applicazione, che devono interpretare le disposizioni gerarchicamente connesse nell'ambito di efficacia disegnato dalla norma che di quelle fissa i presupposti e pone le condizioni di operatività.

2.5. Le prospettive di riforma della normativa in tema di incarichi extragiudiziari.

Il disegno di legge n. 1247 della XIII legislatura, contenente norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio, appresta una disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei magistrati ordinari, prevedendo che sono vietati, tra gli altri, gli incarichi di partecipazione a commissioni di collaudo, a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti e comunque ogni altro incarico non espressamente consentito. Per gli incarichi non vietati si dispone che *"non possono essere conferiti né autorizzati....quando l'espletamento, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per il prestigio e la credibilità della magistratura o del singolo magistrato"*. All'organo di autogoverno spetta così un potere discrezionale da esercitarsi valutando *"la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività di istituto, con particolare riguardo alle funzioni di dirigente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto....."*, nel rispetto di criteri oggettivi e previamente adottati. Come la relazione al disegno di legge specifica, la tutela del "prestigio" e dell'"immagine" della magistratura ordinaria impone un limite di carattere generale alla possibilità di conferire incarichi, in ragione della compatibilità concreta che di volta in volta l'organo di autogoverno deve valutare pur a fronte della previsione astratta e generale della possibilità di autorizzazione ⁽¹⁵⁾.

¹³R. Guastini, Relazioni gerarchiche tra norme, in Jus, 1997, fasc. 2, pag. 152.

¹⁴R. Guastini, Relazioni gerarchiche tra norme, in Jus, 1997, fasc. 2, pag. 152.

¹⁵Il disegno di legge, nella parte in cui disciplina gli incarichi extragiudiziari ed il collocamento fuori ruolo dei magistrati, è stato approvato dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei Deputati in data 17 luglio 1998, assumendo il n. 5115: l'art. 1 di questo disegno di legge specifica che il divieto di conferimento ed autorizzazione di un incarico sorge ogniqualvolta l'espletamento dello stesso possa arrecare pregiudizio alla posizione del magistrato, *"alle sue funzioni, al suo rendimento"*

Su questo disegno di legge il C.S.M. ha espresso parere, con delibera assunta in data 18 dicembre 1997, rilevando che la previsione di un divieto per incarichi di partecipazione ad arbitrati ed a commissioni di collaudo non comporta, in ragione delle note posizioni del Consiglio superiore della magistratura e della magistratura associata, la necessità di riflessione, se non per esprimere un sintetico plauso alla scelta del progetto. Si suggerisce al contempo di arricchire l'elencazione dei divieti con *"l'indicazione di qualunque incarico che abbia ad oggetto lo svolgimento al di fuori dell'istituzione giudiziaria e del Ministero di grazia e giustizia, di funzioni di amministrazione attiva, istruttorie, di gestione, di vigilanza, di controllo"*, in modo da ottenere una disciplina ancora più rigorosa e restrittiva, perché *"la Pubblica Amministrazione può e deve trovare in sé stessa le capacità necessarie al più limpido, corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti, senza dar luogo all'assurdo fenomeno di <<importare imparzialità>> e professionalità attraverso la chiamata di magistrati allo svolgimento dei suoi compiti"*.

professionale, alla sua credibilità ed al prestigio dell'ordine giudiziario".